



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella	Giudice
dott.ssa Federica Colantonio	Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

I. - LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

La Carletti Guido S.n.c. di Carletti Guido & C., C.F. e P. IVA 01342500681, con sede legale in Montesilvano (PE) alla Via Cerrano n. 21, REA PE - 83305, in persona dei degli amministratori e legali rappresentanti *p.t.*, Carletti Alesio, C.F. CRL LSA 51M14 F646A, nato il 14 agosto 1951 a Montesilvano (PE), e ivi residente alla Via Cerrano n. 8 e Carletti Guido, C.F. CRL GDU 74E05 A488I, nato il 5 maggio 1974 a Atri (TE), residente in Montesilvano (PE) alla Via Cerrano n. 8, con ricorso depositato in data 06/12/2017 e successivo deposito di piano e proposta in data 30/04/2018, ha avanzato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Trattasi di concordato di matrice prettamente liquidatoria, con liquidazione dei beni costituenti l'attivo della CARLETTI S.n.c., rappresentati prevalentemente da immobili, da immobilizzazioni materiali, dal magazzino merci, da crediti verso clienti, crediti verso l'Erario e disponibilità liquide, nonché con ricorso alla liquidazione di specifici ed individuati beni immobili messi a disposizione della U.T.A. S.a.s. di Carletti Guido & C. a titolo di "finanza esterna" ed a "garanzia del soddisfacimento dei chirografari nella misura minima del 20%", giusta il costituito vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., con procura irrevocabile in favore degli organi della presente procedura a vendere, in forza di atto per Notaio TRAGNONE di Chieti Rep. n. 49605/ Racc. n. 11611, trascritto presso la competente Conservatoria in data 28.12.2018 ai nn.ri 17244/12033.

La debitrice ha inizialmente proposto di:

1. Pagare il 100% dei crediti prededucibili;



2. Pagare il 100% del debito accumulato nei confronti dei creditori ipotecari pari a € 886.753,00, dei creditori privilegiati pari a € 109.135,00 e di quelli ipotecari degradati pari a € 879.245,00 mediante la distribuzione del ricavato della vendita del proprio patrimonio societario ed anche, ove incapiente, di quello ricavato dalla vendita di alcuni specifici beni immobili di terzi (di U.T.A. S.a.s. di Carletti Guido & C. a titolo di “finanza esterna”);

3. Pagare il 50% del debito accumulato nei confronti dei creditori chirografari originari pari a € 2.229.048,00 e di quelli chirografari in regresso pari a € 219.509,00 anche, in caso d’incapienza del patrimonio societario, mediante la distribuzione del ricavato delle vendita di alcuni specifici immobili di terzi (di U.T.A. sas di Carletti Guido & C.), taluni a titolo di finanza esterna ed altri a garanzia del raggiungimento della soglia minima del 20% *ex lege* pari a € 445.809,60.

Il piano concordatario ha previsto il pagamento dei creditori, nella misura indicata nella proposta concordataria, come segue:

- i. per i creditori prededucibili, all’insorgenza, entro un anno dall’omologa;
- ii. per i creditori ipotecari e privilegiati, a seguire in due *tranche*, di cui la prima entro diciotto mesi dall’omologa e il residuo entro i successivi dodici mesi;
- iii. per i restanti creditori chirografari, in due *tranche*, di cui la prima entro trentasei mesi dall’omologa, e il residuo entro i successivi sei mesi.

La completa esecuzione del concordato è prevista entro il 31/12/2022.

Il Tribunale, con decreto del 26/07/2018, ha nominato Commissario Giudiziario l’avv. Stefania Di Filippo ed ha sollevato alcuni rilievi critici alla proposta come formulata dalla ricorrente sicché questa, in data 03/01/2019, ha apportato le integrazioni richieste. In pari data è stata infine depositata l’attestazione integrativa a firma del dott. Andrea Mennilli e relativa alle modifiche appena sopra richiamate.

Recependo le osservazioni del Tribunale di cui al decreto del 26/07/2018 e, tra esse, la puntuale quantificazione e ripartizione degli oneri specifici e delle spese generali di ciascun cespite immobiliare e la formazione delle classi, la CARLETTI S.n.c. ha inteso mettere a disposizione dei creditori, in aggiunta al patrimonio sociale, anche tutte le somme riscosse a titolo di canoni locativi immobiliari complessivamente pari a € 85.310,00 aggiornando la tempistica di pagamento, con conferma del termine di esecuzione del concordato al 31/12/2022, anche in presenza di omologa successiva al 31/12/2018, nonché le somme, come segue:

I. per i crediti prededucibili, quali il compenso del Commissario pari a € 63.229,00 e le spese insorgenti (c.d. prosecuzione) pari a € 209.908,00, entro un anno dall’omologa;



II. per i compensi spettanti agli *Advisor* pari a € 258.350,00 e al Liquidatore pari a € 50.000,00, nell'anno 2022 attingendo, limitatamente ai primi, soltanto dalle risorse rivenienti dalla finanza esterna (U.T.A. S.a.s.);

III. per i creditori privilegiati pari a € 109.135,00, entro un anno dall'omologa attingendo dalle somme liquide presenti sui conti aziendali;

IV. per i creditori privilegiati ipotecari pari a € 825.237,00, secondo i tempi di liquidazione dei beni su cui insiste la relativa garanzia, nonché con i canoni di locazione dei beni stessi e così anche per il pagamento dei relativi interessi;

V. per i creditori ipotecari degradati pari a € 940.762,00, con le somme rivenienti dalla liquidazione dei beni apportati dal terzo U.T.A. S.a.s. e di quelli di Carletti Alesio della procedura R.C.P. n. 24/2017 "CARLETTI ALESIO IMPRESA" – Trib. Pe, indicativamente nel 2021;

VI. per i creditori chirografari pari a complessivi € 2.229.048,00, con soddisfacimento nella misura del 50% dell'ammontare del credito per € 1.114.524,00, attraverso la liquidazione endoprocedurale, ma a garanzia del raggiungimento della soglia minima del 20% pari a € 445.809,60 mediante l'apporto di beni immobili specifici della U.T.A. S.a.s.;

VII. per i creditori chirografari "in regresso" per rivalsa garanzie per € 219.509,00, con soddisfacimento anch'essi nella misura del 50%, ossia per € 109.754,00, mediante l'apporto di specifici beni immobili di U.T.A. S.a.s. a titolo di finanza esterna. Detto importo di € 219.509,00 corrisponde ai proventi della cessione dei beni immobili del socio Carletti Alesio dati in garanzia da questi alla BCC Abruzzese a fronte del concesso mutuo e venduti nella procedura di concordato preventivo collegata R.C.P. n. 24/2017 collegata alla presente.

Con decreto del 23/05/2019 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società determinando in € 22.710,73 il deposito cauzionale, e fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 01/10/2019 ore 9:30.

Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, nel termine di legge il Commissario Giudiziale, Avv. Stefania Di Filippo, ha depositato, in data 14/08/2019, la Relazione *ex art. 172 L.F.*, rilevando che le valutazioni quantitative fornite dalla Società proponente appaiono in grado di soddisfare il ceto creditorio privilegiato e chirografario nella misura indicata.

Nel corso dell'adunanza dei creditori, tenutasi in data 01/10/2019, il Commissario Giudiziale ha illustrato brevemente la relazione *ex art. 172 L.F.* ed il Giudice Delegato, visti i rilievi espressi dal Commissario Giudiziale nella relazione *ex art. 172 L.F.*, quanto dallo stesso verbalizzato alla detta udienza, nonché i rilievi dei creditori e della Società debitrice, ha ammesso al voto, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze e senza pregiudizio alcuno dell'accertamento circa la sussistenza ed entità dei crediti, i creditori chirografari risultanti dall'elenco di cui alla relazione del



sottoscritto Commissario giudiziale ex art. 172 L.F. con le rettifiche apportate al verbale di adunanza.

Le classi ammesse al voto sono state quindi la Classe III “Ipotecari degradati al chirografo”, per la parte di credito non coperta dalla garanzia, e la Classe IV “Chirografari”, con esclusione al voto della Classe V dei chirografari “Debiti da rivalsa garanzie prestate” e quindi del Concordato Carletti Alesio n. 24/2017 RCP, trattandosi di debito di regresso di importo pari alla liquidità, riveniente dalla vendita di beni oggetto di garanzia ipotecaria in detta procedura, da trasferirsi a favore del creditore ipotecario BCC, per il quale, allo stato, non risulta ancora effettuato il pagamento, coincidente con la vendita dei beni di esso CARLETTI ALESIO nella detta procedura di concordato collegata.

Sono stati quindi ammessi al voto, per gli ulteriori importi richiesti a titolo di IVA, i creditori chirografari della Classe IV e precisamente: RASETTI GAETANO e RASETTI GIACINTO per € 5.890,00 ciascuno, GATTACECA MARINA per € 2.945,00, GATTACECA CARLO per € 2.945,00, GATTACECA ENRICO per € 7.362,50 e GATTACECA ANNACLELIA per € 7.372,50.

Non sono stati ammessi al voto i Soci collettivisti: CARLETTI ALESIO, AGRESTA ADRIANA, CARLETTI GUIDO e CARLETTI VERONICA, avendo questi rinunciato ai finanziamenti.

Sono state, invece, dichiarate inefficaci le dichiarazioni di voto del Dott. SANDRO BRUNETTI e ONESTI GABRIELLA, in quanto creditori privilegiati il cui voto, espresso ante adunanza, non è stato accompagnato dalla rinuncia espressa al privilegio.

In definitiva, sono stati ammessi al voto per la anzidetta Classe III “Ipotecari degradati” crediti per € 940.762,00 (AQUI SPV S.r.l. già B.P.ER. per € 63.115,64; BANCA POPOLARE di BARI già CARIFE per € 375.879,56; BCC per € 501.766,08) e per la anzidetta Classe 4 “Chirografari” crediti per € 2.247.806,34 e così per complessivi € 3.188.568,34.

Con decreto depositato in data 24/10/2019 il Tribunale, su relazione del giudice delegato, constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e che tale maggioranza si riscontra anche in entrambe le classi ammesse al voto, ha dato ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall’art. 180 comma 1 L.F., fissando per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale l’udienza del 28/01/2020.

In data 17/01/2020 il Commissario Giudiziale, Avv. Di Filippo, ha depositato il proprio motivato parere conclusivo esprimendosi in senso favorevole alla omologazione del concordato proposto dalla società debitrice per le motivazioni già espresse nelle relazione depositata ex art. 172 L.F..

Nel corso dell’udienza del 28/01/2020, il Commissario Giudiziale ha confermato il parere favorevole rappresentando, inoltre, che l’attivo concordatario pari a € 4.192.452,83 comprensivo,



in aggiunta al patrimonio della debitrice, dell'apporto di specifici beni immobili del terzo U.T.A. S.a.s. distintamente e separatamente finalizzati, da un lato, al raggiungimento della percentuale di soddisfazione del 100% dei creditori ipotecari degradati di cui alla classe III (finanza esterna il cui apporto si è decrementato di € 97.150,00 passando da € 1.549.301,00 a € 1.451.386,00 per effetto della previsione della cessione dei beni immobili di Carletti Alessio su cui insiste garanzia ipotecaria della BCC i cui proventi verranno trasferiti a questi; sebbene tale variazione risulti ininfluente rispetto all'apporto finanziario di UTA, posto che i valori stimati dei beni offerti in garanzia dalla stessa a titolo di "finanza esterna" sia pari a € 1.549.301 e quindi superiore) e dall'altro, a quello della soglia minima di legge, pari al 20% per i creditori chirografari, è ancora superiore al passivo concordatario rettificato ulteriormente con il parere pari a € 3.952.532,10, residuando ancora una differenza attiva pari a € 239.920,73. Pertanto, oltre al soddisfacimento al 100% delle prededuzioni e dei creditori privilegiati (classi I, II e III), viene ancora rispettata la soglia minima dei creditori chirografari (classi 4 e 5) pari al 20%.

Il Commissario Giudiziale, sulla base di quanto rappresentato dalla Società debitrice nella tabella "Attivo" di pag. 4 della depositata memoria di costituzione nel giudizio di omologazione, ha precisato, altresì, come da ulteriore tabella allegata, sulla base dell'attivo della impresa (immobilizzazioni materiali e finanziarie, magazzino, crediti e disponibilità liquide) e della "finanza esterna" di UTA come venutosi ad adeguare a € 1.451.386,00 per effetto dell'utilizzo dei proventi per soddisfare il creditore ipotecario BCC derivanti dai beni di Carletti Alesio inseriti nella relativa procedura R.C.P. n. 24/2017, ma senza considerare anche gli ulteriori beni di UTA vincolati per il raggiungimento della soglia minima del 20% pari a € 445.809,60, tenuto conto altresì del passivo ulteriormente rettificato dal Commissario con il depositato parere venutosi ad adeguare al maggiore importo di € 3.952.532,10, fermo restando sempre il soddisfacimento al 100% delle prededuzioni e dei creditori privilegiati (classi I, II e III), che i creditori chirografari (classi IV e V) verrebbero soddisfatti al 41,66%.

L'avvocato Ferrara ha insistito per l'omologazione della proposta di concordato.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

II. - SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.

In ordine alla omologazione, è, anzitutto, necessario definire l'ambito valutativo che l'art. 180 comma 3 L.F. (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 169/2007) riserva al Tribunale per l'ipotesi di assenza di opposizioni (ipotesi che ricorre nella specie, nella quale nessun interessato si è costituito nel presente giudizio). Esso sembrerebbe limitato alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione, espressioni che alcuni interpreti, già prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, hanno valutato come preclusive, in sede



di omologazione e in assenza di opposizioni, ad una valutazione giudiziale della sussistenza (o della persistenza) delle condizioni (o dei presupposti, per usare la terminologia introdotta negli artt. 160 e 162 L.F. come riscritti dal d.lgs. 169/2007) del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità del piano -intesa come coerenza e realizzabilità del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola-, la quale, oltre ad essere espressamente prevista quale oggetto della attestazione dell'esperto dall'art. 161 richiamato dal successivo art. 162, è caratteristica insita nel concetto stesso di piano, rappresentando una contraddizione in termini quella di piano non fattibile.

Tuttavia, già in passato questo Tribunale ha ritenuto che, sia il testo della legge, sia la collocazione sistematica del giudizio di omologazione nell'ambito della procedura di concordato (della quale costituisce una fase eventuale) non consentano di escludere *tout court*, per il solo fatto che non siano state formalizzate opposizioni attraverso la costituzione in giudizio di soggetti legittimati, che l'ambito valutativo del Tribunale si estenda anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente, da un lato, che simile verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è imposta dall'art. 173 comma 3, che continua (anche dopo il d.lgs. 169/2007, che anzi lo ha espressamente confermato riscrivendolo) a prevedere quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette; dall'altro lato, che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato -pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura- non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali opposenti e che quindi rileva (nel senso che deve essere preso in considerazione dal tribunale) anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione.

Può, dunque, affermarsi -a giudizio del Collegio- che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura della procedura stessa, il tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi



affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano.

La correttezza di detta impostazione pare, oggi, confermata da quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati".

La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice – che è solo di legittimità – si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni caso conto del fatto che – fermo tale obiettivo – la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Nel giudizio di omologazione al tribunale è demandata la verifica in ordine alla regolarità della procedura che deve essere realizzata con la verifica del fatto che anche nel prosieguo della procedura non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe consentito l'accesso alla procedura avendo in considerazione l'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati.

Dunque, il perimetro di intervento del Tribunale va delineato nei limiti della c.d. "fattibilità giuridica" da tenersi distinta dalla "fattibilità economica" la cui valutazione è rimessa, invece, alla valutazione dei creditori.

La fattibilità giuridica va intesa come compatibilità della proposta da valutarsi in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite, dunque, una verifica di non contrarietà degli atti programmati a norme giuridiche inderogabili oltre che di concreta realizzabilità giuridica.

In sostanza, il controllo sulla fattibilità giuridica deve essere volto a verificare: i) l'esistenza di una pur minima soddisfazione dei creditori in tempi ragionevoli; ii) la liceità dei comportamenti



delle parti; iii) il superamento dello stato di crisi dell'imprenditore. In mancanza di uno di questi elementi c'è un difetto originario del concordato (difetto di causa) che ne determina la inammissibilità.

I margini di intervento del giudice non sarebbero identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta.

Nel caso che ci occupa la relazione depositata dal commissario prospetta chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dei creditori secondo le percentuali determinate, le quali, peraltro, non sono irrisorie, ma, almeno in parte, soddisfattive, potendo dirsi integrati, nella specie, sia il requisito della fattibilità giuridica, sia quello della sussistenza della causa in concreto.

III. - SULLA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA.

Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi (e così: la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero; il decreto di apertura - emesso dopo la convocazione della società proponente - è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; il Commissario Giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato a cura della debitrice al Commissario Giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso; il Commissario Giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 180, comma II, L.F. il parere motivato e comunicato ai sensi dell'articolo 179 comma II L.F. ai creditori la modifica delle percentuali di soddisfazione emerse in seno al parere 180 L.F. senza che alla predetta comunicazione abbia fatto seguito alcuna modifica di voto).

IV. SULLA SUSSISTENZA ATTUALE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO.

Alla luce del parere del Commissario Giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

In ordine al presumibile valore di liquidazione dei beni messi a disposizione, come valutato dallo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 L.F., ed alla consistenza del passivo, rettificato al maggiore importo di € 3.952.532,10, va ribadito che l'attivo concordatario è ancora in grado di



coprire per l'intero 100% sia tutte le passività concordatarie prededucibili e privilegiate che quelle chirografarie nella misura del 50% come proposta dalla debitrice, residuando ancora una differenza attiva pari a € 337.835,73, sebbene ridotta rispetto a quella originariamente prevista di € 543.723,71. Il Commissario Giudiziale ha comunque chiarito, sulla base dell'attivo della impresa (immobilizzazioni materiali e finanziarie, magazzino, crediti e disponibilità liquide) e della "finanza esterna" di UTA come venutosi ad adeguare a € 1.451.386,00 per effetto dell'utilizzo dei proventi per soddisfare il creditore ipotecario BCC derivanti dai beni di Carletti Alesio inseriti nella relativa procedura R.C.P. n. 24/2017, ma senza considerare anche gli ulteriori beni di UTA vincolati per il raggiungimento della soglia minima del 20%, pari a € 445.809,60, fermo restando sempre il soddisfacimento al 100% delle prededuzioni e dei creditori privilegiati (classi I, II e III), che i creditori chirografari (classi IV e V) verranno soddisfatti al 41,66%.

Tali dati sono, dunque, ampiamente sufficienti a fondare una prognosi di concreta realizzabilità del piano.

V. - SULL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal Giudice Delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative.

Il trattamento previsto per i crediti risulta conforme al dettato dell'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007.

Tale norma prevede, infatti, che "i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione" ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari "per la parte del credito non coperta dalla garanzia". Il successivo terzo comma dispone che "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".

Se ne deduce che appare corretta l'ammissione al voto, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal Commissario Giudiziale, dei crediti chirografari (classe III "Ipotecari degradati" e IV "chirografari") secondo le determinazioni assunte dal Giudice Delegato nel corso dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori.

Se ne deduce, altresì, che risulta corretta la dichiarazione di inefficacia delle dichiarazioni di voto del Dott. SANDRO BRUNETTI e ONESTI GABRIELLA, in quanto creditori privilegiati il cui voto, espresso ante adunanza, non è stato accompagnato dalla rinuncia espressa al privilegio. Dalla



lettura dell'art. 177 l.f. se ne ricava, infatti, che la regola è che i creditori non hanno diritto al voto “se non rinunciano al diritto di prelazione”, sicché il voto esercitato da chi non abbia previamente rinunciato (in modo espresso) al privilegio è privo di effetti.

Considerato poi che “nel concordato preventivo il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174, comma 4, l.fall. consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 c.c., che mira ad ottenere un “facere” e non un “dare”. (Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2019, n. 22382), corretta risulta altresì l'esclusione dal voto della Classe V dei chirografari “Debiti da rivalsa garanzie prestate” e, quindi, del Concordato Carletti Alesio n. 24/2017 RCP, trattandosi di debito di regresso di importo pari alla liquidità, riveniente dalla vendita di beni oggetto di garanzia ipotecaria in detta procedura, da trasferirsi a favore del creditore ipotecario BCC, per il quale, allo stato, non risulta ancora effettuato il pagamento, che avverrà con il ricavato della vendita dei beni di esso CARLETTI ALESIO nella detta procedura di concordato collegata.

Quanto all'esclusione dal voto dei Soci collettivisti: CARLETTI ALESIO, AGRESTA ADRIANA, CARLETTI GUIDO e CARLETTI VERONICA, ciò ben si giustifica per il fatto che tutti i detti soci hanno rinunciato espressamente ai propri crediti verso la società con lettera in data 18/04/2019 per l'importo complessivo di € 512.513,85 - rinuncia confermata con la sottoscrizione della proposta concordataria, nella quale si legge testualmente, a pag. 25, “pertanto tale voce non assume alcuna rilevanza ai fini della proposta di concordato”.

L'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, sul quale calcolare la maggioranza prescritta dall'art. 177 comma 1 L.F., è dunque pari ad € 3.188.568,34 (Classe III “Ipotecari degradati” crediti per € 940.762,00 + Classe IV “Chirografari” crediti per € 2.247.806,34).

Prima dell'udienza del 01/10/2019 erano pervenuti per la sola Classe IV “chirografari” voti favorevoli per € 67.550,18; prima dell'udienza non erano pervenuti voti espressi contrari; nel corso della stessa adunanza non sono stati espressi voti nè favorevoli né contrari; nei venti giorni successivi alla adunanza sono pervenuti per la classe III “Ipotecari degradati”, ammessa al voto per crediti pari a complessivi € 940.762,00, voti favorevoli per complessivi € 877.646,36 (BANCA POPOLARE di BARI e BCC Cappelle sul Tavo); nei venti giorni successivi alla adunanza non hanno fatto pervenire voti per la classe III (AQUI SPV ex BPER), per il residuale importo € 63.115,64, sì che in detta classe è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per la percentuale del 93,29%; nei venti giorni successivi alla adunanza sono pervenuti per la classe IV “Chirografari”, ammessa al voto per crediti pari a complessivi € 2.247.806,34, voti favorevoli per complessivi € 1.605.700,04 (BANCA POPOLARE di BARI, UBI BANCA, RASETTI



GIACINTO, RASETTI GIANCARLO, RASETTI GAETANO, GATTACECA MARINA, GATTACECA CARLO, GATTACECA ENRICO, GATTACECA ANNACLELIA, CANDELORO CLARA, CANDELORO VITTORIO, RASETTA LUCIANA, CANDELORO ENZO, MINCARELLI MARCO, MINCARELLI SILVIA, MINCARELLI VINCENZO, CANDELORO CLAUDIO) che, sommati a quelli favorevoli pervenuti ante adunanza pari a € 67.550,18, determina voti favorevoli per l'importo complessivo di € 1.673.250,22; nei venti giorni successivi alla adunanza non hanno fatto pervenire voti per la classe IV (JULIET ex MPS, DI CLEMENTE S.r.l., MATTRICIANI MIRCO, CONDOMINIO EUROPA DUE, CONDOMINIO GALLERIA EUROPA, CONFINDUSTRIA CH-PE) voti per il residuale importo di € 574.556,12, sì che anche in detta classe è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per la percentuale del 74,44%; nei venti giorni successivi alla adunanza non sono pervenuti voti espressi contrari.

Dunque, il concordato deve essere omologato.

VI. - SULLE DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

A) L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L'attuale art. 180 L.F. attribuisce, invece, al Tribunale (e non più al Giudice Delegato) la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. A questo proposito, pur non risultando allo stato contestati crediti in relazione ai quali siano in corso procedimenti giudiziari, va, in ogni caso, disposto in termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, il deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dal liquidatore secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. UBI Banca o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del Giudice Delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

B) L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il Tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini *"le altre modalità della liquidazione"*.



Nella specie, la proposta oggi omologata consiste nella cessione dei beni immobili della società debitrice e del terzo UTA S.p.a. Quest'ultima in data 27/12/2018, con atto per Notaio Giuseppe Tragnone di Chieti Rep. n. 49605/ Racc. n. 11611, ha costituito un vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* con procura irrevocabile in favore degli Organi della Procedura a vendere gli *asset* immobiliari indicati nella delibera del 18/04/2018 e riportati in quella ultima del 20/12/2018, nonché nella proposta concordataria depositata in data 20/04/2018. I detti beni sono stati suddivisi in quelli da utilizzare a titolo di “finanza esterna” ed in quelli a titolo di “garanzia di soddisfacimento dei chirografari nella misura minima del 20%”, con le relative indicazioni catastali ed i rispettivi valori. La proponente ha precisato, poi, come richiesto dal Tribunale con decreto del 26/07/2018, che per la liquidazione dei suddetti cespiti saranno seguite le stesse modalità di liquidazione previste per gli altri beni immobili della proponente. Risulta, dunque, necessario prevedere che la liquidazione venga affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale.

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate, con l'unica avvertenza che, poiché la proposta stessa, così come integrata, predetermina le linee generali del programma liquidatorio, quanto a tempi e ordine dei beni da liquidare, il liquidatore dovrà attenersi a tale programma e l'art. 107 L.F. troverà applicazione solo nelle parti con esso compatibili.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura. Quale liquidatore viene dunque nominato il Dott. Stefano Ippoliti, con studio in Pescara, al Viale Regina Margherita N. 49, professionista in possesso dei requisiti suddetti.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 2 L.F., BCC Cappelle sul Tavo, Ubi Banca e Rasetti Gerardo tra i creditori chirografari titolari di crediti di maggiore importo.

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ci si riporta alla procedura di cui agli artt. da 105 a 108-ter L.F. Il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al commissario



giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla Carletti Guido & C., C.F. e P. IVA 01342500681, con sede legale in Montesilvano (PE) alla Via Cerrano n. 21, REA PE - 83305, in persona dei degli amministratori e legali rappresentanti *p.t.*, Carletti Alesio, C.F. CRL LSA 51M14 F646A, nato il 14 agosto 1951 a Montesilvano (PE), e ivi residente alla Via Cerrano n. 8 e Carletti Guido, C.F. CRL GDU 74E05 A488I, nato il 5 maggio 1974 a Atri (TE), residente in Montesilvano (PE) alla Via Cerrano n. 8, con ricorso depositato in data 06/12/2017 e successivo deposito di piano e proposta in data 30/04/2018 e successive integrazioni;

2. Nomina liquidatore il **Dott. Dott. Stefano Ippoliti**, con studio in Pescara, al Viale Regina Margherita N. 49;

3. Nomina componenti del comitato dei creditori BCC Cappelle sul Tavo, Ubi Banca e Rasetti Gerardo;

4. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;

b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter L.F., mediante procedure competitive e sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura;

c) prima di procedere a vendite di immobili (o ad altri atti indicati nell'art. 182 quarto comma L.F.) il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;

d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;

e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice



delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);

f) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente da accendere presso la S.p.a Ubi Banca o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna (nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale), dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;

g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;

h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;

i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;

l) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;

m) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. Ubi Banca o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna e alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

n) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;



o) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

p) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

5. Dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

6. Dispone che il registro delle imprese proceda nei termini indicati nella circolare 3721/C del 21.5.2019 PROT. 119054 del MISE.

7. Dichiara il decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 28/01/2020.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

